



Scuola: Politecnica delle Scienze di Base
Dipartimento: Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA)
Regolamento in vigore a partire dall'a.a. 2025-2026

CCD	Commissione di Coordinamento Didattico
CdS	Corso/i di Studio
CPDS	Commissione Paritetica Docenti-Studenti
OFA	Obblighi Formativi Aggiuntivi
SUA-CdS	Scheda Unica Annuale del Corso di Studio
RDA	Regolamento Didattico di Ateneo

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Obiettivi formativi del Corso
Art. 3	Profilo professionale e sbocchi occupazionali
Art. 4	Requisiti di ammissione e conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Studio
Art. 5	Modalità per l'accesso al Corso di Studio
Art. 6	Attività didattiche e Crediti Formativi Universitari
Art. 7	Articolazione delle modalità di insegnamento
Art. 8	Prove di verifica delle attività formative
Art. 9	Struttura del corso e piano degli studi
Art. 10	Obblighi di frequenza
Art. 11	Propedeuticità e conoscenze pregresse
Art. 12	Calendario didattico del CdS
Art. 13	Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di Studio della stessa classe
Art. 14	Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti in CdS di diversa classe, in CdS universitari e di livello universitario, attraverso corsi singoli, presso Università telematiche e in CdS internazionali; criteri per il riconoscimento di crediti per attività extra-curricolari
Art. 15	Criteri per l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei Corsi di Studio
Art. 16	Caratteristiche e modalità di svolgimento della prova finale
Art. 17	Linee guida per le attività di tirocinio e <i>stage</i>
Art. 18	Decadenza dalla qualità di studente
Art. 19	Compiti didattici, comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato
Art. 20	Valutazione della qualità delle attività svolte
Art. 21	Norme finali
Art. 22	Pubblicità ed entrata in vigore

Art. 1 Oggetto

Informazioni generali sul Corso di Studio	
Denominazione	Corso di Laurea in Ingegneria Edile per la Sostenibilità (Building Engineering for Sustainability)
Classe	L-23
Lingua in cui si tiene il corso	Italiano
Modalità di erogazione del corso	Convenzionale

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Studi in Ingegneria Edile per la Sostenibilità (classe L23 - Scienze e tecniche dell'edilizia, IdSua: 1582329). Il Corso di Studi in Ingegneria Edile per la Sostenibilità (in inglese, Building Engineering for Sustainability) afferisce al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
2. Il CdS è retto dalla Commissione di Coordinamento Didattico (CCD), ai sensi dell'Art. 4 del RDA.
3. Il Regolamento è emanato in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Napoli Federico II e al Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Obiettivi formativi del Corso

Gli obiettivi formativi specifici del CdS sono volti a formare un tecnico-professionista capace di modificare, conservare o innescare relazioni virtuose tra i due sistemi complessi che l'ingegnere edile è chiamato a integrare: il sistema edilizio (nelle sue componenti fisiche, funzionali e socioeconomiche) e il sistema ambientale. Le competenze e le capacità dell'ingegnere edile, d'altra parte, devono cambiare in ragione sia dell'evoluzione tecnologica che delle numerose sfide poste nell'attuale periodo storico (da quella climatica all'energetica, dall'aumento della popolazione urbana alle diseguaglianze socioeconomiche, dalla resilienza ai rischi naturali e antropici alla rigenerazione urbana) anche usufruendo del portato innovativo della transizione digitale e delle potenzialità dell'Intelligenza Artificiale (A.I.).

Il progetto formativo del CdS, quindi, è incentrato sul concetto di sostenibilità nella sua accezione ampia, che include la sostenibilità edilizia, urbana e ambientale e rappresenta la parte iniziale di un percorso formativo che trova la sua naturale prosecuzione nella magistrale di Ingegneria Edile per la Sostenibilità.

In ragione di tali competenze, oltre a obiettivi che assicurano la capacità di utilizzare metodi e tecniche delle scienze di base, delle scienze e tecniche dell'edilizia, nonché di competenze di tipo analitico idonee a svolgere attività professionale di progettazione e gestione dell'intero processo edilizio, obiettivi specifici del CdS riguardano i nuovi standard di efficientamento energetico, la riduzione degli impatti ambientali, la sicurezza strutturale e tecnologica, anche agli impatti dovuti ai cambiamenti climatici, il comfort edilizio e urbano, l'applicazione dei nuovi strumenti di offerti dalle tecnologie di ultima generazione e, in particolare, dall'Intelligenza Artificiale, l'adozione di tecnologie sostenibili all'interno del processo edilizio, dalla progettazione alla realizzazione dell'opera.

Il laureato è un ingegnere che ha conseguito un titolo di studio di primo livello (triennale) e che ha competenze nella progettazione edilizia di base con ruolo di coordinamento nel processo costruttivo.

La durata legale del CdS è di tre anni. Gli studenti che maturano 180 Crediti Formativi (CFU) secondo le modalità previste nel regolamento didattico del CdS, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università. Gli esami o le valutazioni di profitto da sostenere sono fissati in un numero massimo di 20.

Gli insegnamenti fanno riferimento ad attività formative di base, caratterizzanti, affini ed integrative, a scelta, suggerita o autonoma, purché coerenti con il progetto formativo, oltre alle altre attività. Le attività di base sono proprie della formazione dell'ingegnere edile per la sostenibilità e sono contenute all'interno dei due ambiti disciplinari (formazione scientifica di base, formazione nella storia e rappresentazione). Tali attività sono distribuite nel biennio del corso di studi e sono dimensionate in modo da fornire gli elementi necessari a

conoscere e comprendere gli aspetti metodologico-operativi dell'analisi matematica, della fisica sperimentale, della geometria, della meccanica razionale e della geologia applicata. Tra queste vengono introdotte materie che preparano alla conoscenza e all'uso delle nuove tecnologie con particolare riferimento alla IA.

Le attività formative caratterizzanti sono articolate nei tre ambiti disciplinari dell'Architettura e Urbanistica; dell'Edilizia e Ambiente; dell'Ingegneria della sicurezza e protezione delle costruzioni edili. Tali attività, distribuite sul secondo e terzo anno del corso di studi, sono indispensabili per definire contenuti culturali e abilità che qualificano la figura professionale dell'ingegnere edile per la sostenibilità; pertanto, esse sono selezionate e dimensionate in modo da fornire sia le conoscenze fondanti dell'ingegneria -come la scienza e tecnica delle costruzioni, l'idraulica, la tecnica urbanistica-, sia quelle utili a innovare la figura professionale dell'ingegnere edile introducendolo alla conoscenza e all'uso di strumenti e tecniche digitali e della produzione edilizia sostenibile. Le attività affini e integrative completano le conoscenze fornite dalle attività di base e caratterizzanti con contenuti specialistici a valenza sia metodologica, sia applicativa e sono finalizzate a garantire l'interdisciplinarietà in maniera coerente con il profilo culturale e professionale che il CdS intende formare. Completano il percorso le altre attività che si contraddistinguono anche per la loro trasversalità. Infine, attraverso un accorto utilizzo dei crediti a scelta libera e della prova finale, i laureati del CdS possono concludere la formazione del proprio profilo professionale in ragione delle proprie preferenze, purché coerenti con il progetto formativo. In estrema sintesi, il progetto formativo del CdS si articola in tre aree di apprendimento.

La prima è relativa alla formazione tecnico-scientifica di base per gli studi di ingegneria; la seconda è caratterizzante per la figura dell'ingegnere interessato al settore delle costruzioni edili e alle dinamiche insediative urbane con particolare attenzione agli aspetti della sostenibilità; la terza riguarda la formazione su aspetti innovativi che si riferiscono alle nuove sfide che l'ingegnere edile deve affrontare: la transizione climatica, la transizione energetica e la transizione tecnologica e digitale.

Art. 3

Profilo professionale e sbocchi occupazionali

Il CdS intende formare la figura dell'Ingegnere Edile della Sostenibilità, con conoscenze e competenze di natura metodologica e operativa per contribuire alla progettazione, alla costruzione e al recupero di manufatti edilizi improntati alla sostenibilità ambientale delle soluzioni adottate, per quanto concerne sia gli aspetti edilizi (strutturali, formali, tecnologici, ecc) che gli aspetti urbani e territoriali.

I laureati del CdS acquisiscono una formazione che consente loro di ricoprire funzioni di responsabilità e coordinamento in un contesto di lavoro. Gli Ingegneri Edili per la Sostenibilità triennali parteciperanno attivamente nella definizione e nel coordinamento delle attività progettuali di base e svolgeranno un ruolo di rilievo nel supporto alle attività di controllo e gestione di processi costruttivi, con attenzione agli aspetti di sostenibilità edilizia, urbana e ambientale. Contribuiranno alla progettazione di organismi edilizi utilizzando metodi, tecniche e strumenti operativi innovativi. Potranno acquisire ulteriori competenze che consentiranno loro di rivestire ruoli di maggiore responsabilità sia proseguendo il percorso formativo con il conseguimento della laurea magistrale in Ingegneria Edile per la Sostenibilità (che rappresenta la prosecuzione ideale degli studi anche perché risponde alla stessa logica e visione formativa) o laurea magistrale diversa, sia accedendo a corsi master e/o di specializzazione di primo livello inerenti al settore delle scienze e tecniche dell'edilizia.

L'Ingegnere Edile per la Sostenibilità triennale possiede competenze che gli consentono:

- conoscenza delle tecniche costruttive e dei materiali edili, del disegno tecnico e dei relativi programmi informatici;
- capacità organizzative per assumere ruoli organizzativi e di responsabilità nella gestione del processo costruttivo edilizio di base;
- pensiero analitico e capacità di problem solving anche in situazioni di emergenza.

I laureati di questo CdS, inoltre, acquisiscono anche competenze che consentono loro di impostare gli interventi secondo una logica particolarmente attenta alle questioni della sostenibilità nella sua accezione più ampia.

L'Ingegnere Edile per la Sostenibilità svolge attività di ausilio alla progettazione edilizia ed in ambiti organizzativi, costruttivi e gestionali presso uffici tecnici pubblici e privati, imprese edili e società di ingegneria.

Le attività di tipo professionale, comportanti responsabilità nei confronti di terzi, avvengono con l'iscrizione all'Ordine degli ingegneri, nella sezione B, dopo il superamento dell'esame di Stato.

Art. 4

Requisiti di ammissione e conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Studio¹

L'accesso al CdS è libero, previo il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo acquisito all'estero e ritenuto idoneo.

Per la proficua frequenza al percorso formativo è richiesta la conoscenza dei fondamenti di aritmetica e algebra, geometria, geometria analitica, funzioni, trigonometria, conoscenze digitali di base oltre alla padronanza della lingua italiana, parlata e scritta.

Al fine di fornire agli aspiranti allievi la possibilità di valutare se le proprie conoscenze sono coerenti con il percorso formativo scelto, tutti i corsi di ingegneria prevedono lo svolgimento di un test di ammissione preliminare alle iscrizioni. In caso di valutazione negativa, l'iscrizione è consentita con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che devono essere soddisfatti entro il primo anno del Corso di Studi. Per sanare gli eventuali OFA, oltre al fondamentale impegno dello studente, il CdS attiva opportune azioni di recupero per facilitare l'apprendimento.

Art. 5

Modalità per l'accesso al Corso di Studio

1. La Commissione di Coordinamento Didattico del corso di norma disciplina i criteri di ammissione e l'eventuale programmazione delle iscrizioni, fatte salve differenti disposizioni di legge².
2. In caso di verifica non positiva dell'adeguata preparazione iniziale descritta tramite l'indicazione delle conoscenze richieste per l'accesso al CdS, la Commissione di Coordinamento Didattico assegna specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) indicando le modalità di verifica da soddisfare entro il primo anno di corso.
3. I requisiti di accesso sono stabiliti dal Collegio di Ingegneria della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, in maniera coordinata per tutti i CdS dell'Area Didattica di Ingegneria. Il Test, predisposto dal Consorzio Interuniversitario CISIA con modalità condivise a livello nazionale, prevede la erogazione di un questionario a risposta multipla su argomenti di Matematica, Scienze, Logica e Comprensione Verbale. Specifiche informazioni possono essere recuperate attraverso il link: <https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/>. Maggiori informazioni sul test sono reperibili all'indirizzo: <https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria/>. A questo indirizzo è disponibile, tra l'altro, il calendario delle sessioni di Test, nonché l'accesso ad un sito di prova che consente allo studente di allenarsi.
4. I calendari delle sessioni di Test e altre informazioni sono reperibili all'indirizzo: <http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/studiare-al-napoli/ammissione-ai-corsi#modalita>.
5. Il CdS potrà, all'occorrenza, individuare appropriate attività seminariali volte al superamento dei debiti OFA.

Art. 6

Attività didattiche e Crediti Formativi Universitari

Ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento del CdS viene misurata in crediti formativi universitari (CFU). Ogni CFU corrisponde convenzionalmente a 25 ore di impegno formativo complessivo³ per ciascuno studente e comprende le ore di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento e le ore riservate allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

¹ Artt. 7, 13, 14 del Regolamento Didattico di Ateneo.

² L'accesso programmato a livello nazionale è disciplinato dalla legge 264 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.

³ Secondo l'Art. 5, c. 1 del DM 270/2004 "Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento".

Per il Corso di Studio oggetto del presente Regolamento, le ore di attività didattica per lo svolgimento dell'insegnamento per ogni CFU, stabilite in relazione al tipo di attività formativa, sono le seguenti⁴:

- Lezione frontale: 8 ore per CFU;
- Seminario: 8 ore per CFU;
- Esercitazioni di didattica assistita (in laboratorio o in aula): 8 ore per CFU;
- Attività pratiche di laboratorio: max 10 ore per CFU;
- Tirocinio: 25 ore per CFU.

Per le attività di Tirocinio, un CFU corrisponde a 25 ore di impegno formativo per ciascuno studente⁵.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il soddisfacimento delle modalità di verifica (esame, idoneità o frequenza) indicate nella Schedina relativa all'insegnamento/attività allegata al presente Regolamento.

Art. 7

Articolazione delle modalità di insegnamento

L'attività didattica viene svolta in modalità di svolgimento di tipo A: Corso di studi convenzionale⁶.

Tuttavia ciascun insegnamento prevede, quando possibile, una parte laboratoriale/esercitativa da svolgere in aula e può eventualmente prevedere l'organizzazione di seminari di approfondimento da svolgere all'interno dei CFU stabiliti.

Informazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento di ciascun insegnamento sono presenti nelle schede degli insegnamenti.

La CCD delibera eventualmente quali insegnamenti prevedono anche attività didattiche offerte on-line in misura non superiore al 10% del monte ore per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio.

Art. 8

Prove di verifica delle attività formative⁷

1. La Commissione di Coordinamento Didattico, nell'ambito dei limiti normativi previsti⁸, stabilisce il numero degli esami e le altre modalità di valutazione del profitto che determinano l'acquisizione dei crediti formativi

⁴ Il numero di ore tiene conto delle indicazioni presenti nell'Art. 6, c. 5 del RDA: "Per ogni CFU, delle 25 ore complessive, la quota da riservare alle attività per lo svolgimento dell'insegnamento deve essere: a) compresa tra le 5 e le 10 ore per le lezioni e le esercitazioni; b) compresa tra le 5 e le 10 ore per le attività seminariali; c) compresa tra le 8 e le 12 ore per le attività di laboratorio o attività di campo. Sono, in ogni caso, fatti salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, diverse disposizioni di Legge o diverse determinazioni previste dai DD.MM."

⁵ Per l'attività di Tirocinio (DM interministeriale 142/1998), fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, il numero di ore di lavoro pari a 1 CFU non possono essere inferiori a 25.

⁶ Si ricorda che, secondo il DM n. 289 del 25 marzo 2021 (linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università 2021-2023), all'allegato 4, lett. A, le tipologie di corsi sono le seguenti:

a) Corsi di Studio convenzionali. Corsi di Studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.

b) Corsi di Studio con modalità mista. Corsi di Studio che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.

c) Corsi di Studio prevalentemente a distanza. Corsi di Studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi (ma non tutte) delle attività formative.

d) Corsi di Studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.

⁷ Art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo.

⁸ Ai sensi dei DD.MM. 16.3.2007 in ciascun Corso di Studio gli esami o prove di profitto previsti non possono essere più di 20 (lauree; Art. 4 c. 2), 12 (lauree magistrali; Art. 4 c. 2), 30 (lauree a ciclo unico quinquennali) o 36 (lauree a ciclo unico sessennali; Art. 4 c. 3). Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, Art. 13 c. 4, per i Corsi di Laurea, "restano escluse dal conteggio le prove che costituiscono un accertamento di idoneità relativamente alle attività di cui all'Art. 10 c. 5 lettere c), d) ed e) del D.M. n. 270/2004 ivi compresa la prova finale per il conseguimento del titolo di studio". Per i Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico, invece, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, Art. 14 c. 7, "restano escluse dal conteggio degli esami le prove che costituiscono un accertamento di profitto relativamente alle attività di cui all'Art. 10 c. 5 lettere d) ed e) del D.M. n. 270/2004; l'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico rientra nel computo del numero massimo di esami".

universitari. Gli esami sono individuali e possono consistere in prove scritte, orali, pratiche, grafiche, tesine, colloqui o combinazioni di tali modalità.

2. Le modalità di svolgimento delle verifiche pubblicate nelle schedine insegnamento e il calendario degli esami saranno resi noti agli studenti prima dell'inizio delle lezioni sul sito web del Dipartimento⁹.
3. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene in via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione per ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, lo studente può essere egualmente ammesso allo svolgimento della prova d'esame, in coda agli altri studenti prenotati.
4. Prima della prova d'esame, il Presidente della Commissione accerta l'identità dello studente, che è tenuto ad esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e munito di fotografia.
5. La valutazione a seguito di esame è espressa con votazione in trentesimi, l'esame è superato con la votazione minima di diciotto trentesimi, la votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata dalla lode per voto unanime della Commissione. La valutazione a seguito di verifiche del profitto diverse dall'esame è espressa con un giudizio di idoneità.
6. Le prove orali di esame sono pubbliche, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione del/i proprio/i elaborato/i dopo la correzione.
7. Le Commissioni d'esame sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo¹⁰.

Art. 9

Struttura del corso e piano degli studi

1. La durata legale del Corso di Studi è di 3 anni. È altresì possibile l'iscrizione sulla base di un contratto secondo le regole fissate dall'Ateneo (Art. 21 Regolamento Didattico di Ateneo).
Lo studente dovrà acquisire 180 CFU¹¹, riconducibili alle seguenti Tipologie di Attività Formative (TAF):
A) di base,
B) caratterizzanti,
C) affini o integrative,
D) a scelta dello studente¹²,
E) per la prova finale,
F) ulteriori attività formative.
2. La laurea si consegue dopo avere acquisito 180 CFU con il superamento degli esami, in numero non superiore a 20¹³, e lo svolgimento delle altre attività formative.
Fatta salva diversa disposizione dell'ordinamento giuridico degli studi universitari, ai fini del conteggio si considerano gli esami sostenuti nell'ambito delle attività di base, caratterizzanti e affini o integrative nonché nell'ambito delle attività autonomamente scelte dallo studente (TAF D, conteggiate nel numero di uno)¹⁴.
Restano escluse dal conteggio le prove che costituiscono un accertamento di idoneità relativamente alle

⁹ Si richiama l'Art. 22 c. 8 del RDA in base al quale "il Dipartimento o la Scuola cura che le date per le verifiche di profitto siano pubblicate sul portale con congruo anticipo che di norma non può essere inferiore a 60 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo didattico e che sia previsto un adeguato periodo di tempo per l'iscrizione all'esame che deve essere di norma obbligatoria".

¹⁰ Si richiama l'Art. 22, c. 4 del RDA in base al quale "le Commissioni di esame e delle altre verifiche di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente della Scuola quando previsto dal Regolamento della stessa. È possibile delegare tale funzione al Coordinatore della CCD. Le Commissioni sono composte dal Presidente ed eventualmente da altri docenti o cultori della materia. Per gli insegnamenti attivi, il Presidente è il titolare dell'insegnamento ed in tal caso la Commissione delibera validamente anche in presenza del solo Presidente. Negli altri casi, il Presidente è un docente individuato all'atto della nomina della Commissione. Alla valutazione collegiale complessiva del profitto a conclusione di un insegnamento integrato partecipano i docenti titolari dei moduli coordinati e il Presidente è individuato all'atto della nomina della Commissione".

¹¹ Il numero complessivo di CFU per l'acquisizione del relativo titolo deve essere così inteso: laurea a ciclo unico sessennale, 360 CFU; laurea a ciclo unico quinquennale, 300 CFU; laurea triennale, 180 CFU; laurea magistrale, 120 CFU.

¹² Corrispondenti ad almeno 12 CFU per le lauree triennali e ad almeno 8 CFU per le lauree magistrali (Art. 4, c. 3 del D.M. 16.3.2007).

¹³ Art. 14, c. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo ("l'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico rientra nel computo del numero massimo di esami").

¹⁴ Art. 4, c. 2 dell'Allegato 1 al D.M. 386/2007.

attività di cui all'Art. 10 comma 5 lettere c), d) ed e) del D.M. 270/2004¹⁵. Laddove previsti, gli insegnamenti integrati, composti da due o più moduli, prevedono un'unica prova di verifica.

3. Per acquisire i CFU relativi alle attività a scelta autonoma, lo studente ha libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati presso l'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo. Tale coerenza viene valutata dalla Commissione di Coordinamento Didattico del CdS. Anche per l'acquisizione dei CFU relativi alle attività a scelta autonoma è richiesto il "superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto" (Art. 5, c. 4 del D.M. 270/2004).
4. Il piano di studi sintetizza la struttura del corso elencando gli insegnamenti previsti suddivisi per anno di corso ed eventualmente per curriculum. Alla fine della tabella del piano di studi sono elencate le propedeuticità previste dal Corso di Studi. Il piano degli studi offerto agli studenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari e dell'ambito di afferenza, dei crediti, della tipologia di attività didattica è riportato nell'Allegato 1-1 al presente Regolamento.
5. Ai sensi dell'Art. 11, c. 4-bis del DM 270/2004, è possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal Regolamento didattico, purché in coerenza con l'Ordinamento didattico del Corso di Studio dell'anno accademico di immatricolazione. Il Piano di Studi individuale è approvato dal CCD.

Art. 10

Obblighi di frequenza¹⁶

1. In considerazione delle tipologie di insegnamento e dell'organizzazione didattica prevista nel presente regolamento, la frequenza a tutte le attività formative è fortemente consigliata, in ragione di quanto disciplinato dal regolamento di Ateneo.
2. Qualora il docente preveda una modulazione del programma diversa tra studenti frequentanti e non, questa è indicata nella singola Scheda Insegnamento pubblicata sulla pagina web del corso e sul sito docentiUniNA.
3. La frequenza alle attività laboratoriali e seminariali che attribuiscono crediti formativi è obbligatoria. Le relative modalità per l'attribuzione di CFU sono compilate dalla CCD.
4. L'orario delle attività didattiche per ciascun periodo didattico è pubblicato sul sito web della Scuola PSB e, all'occorrenza, riportato anche nel sito web del CdS, con sufficiente anticipo rispetto alla data di inizio dei corsi, e garantisce la possibilità di frequenza per anni di corso previsti dal vigente Manifesto degli Studi.

Art. 11

Propedeuticità e conoscenze pregresse

1. L'elenco delle propedeuticità in ingresso (necessarie per seguire con contezza e consapevolezza un determinato insegnamento) e in uscita è riportato alla fine dell'Allegato 1-1 e nella Scheda insegnamento/attività (Allegato 2-2).
2. Le eventuali conoscenze pregresse ritenute necessarie sono indicate nel Manifesto degli Studi pubblicato sulla pagina web del corso e nelle singole Schede Insegnamento e sul sito docentiUniNA.

¹⁵ Art. 10, c. 5 del D.M. 270/2004: "Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i Corsi di Studio dovranno prevedere: a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo [TAF D]; b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare [TAF C]; c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano [TAF E]; d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro [TAF F]; e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni".

¹⁶ Art. 22, c. 10 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 12

Calendario didattico del CdS

Il calendario didattico del CdS viene reso disponibile sul sito web della Scuola PSB e, all'occorrenza, condiviso altresì sul sito del CdS prima dell'inizio delle lezioni (Art. 21, c. 5 del RDA).

Art. 13

Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti in altri Corsi di Studio della stessa Classe¹⁷

Per gli studenti provenienti da corsi di studi della stessa classe la Commissione di Coordinamento Didattico assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti formativi universitari acquisiti dallo studente presso il Corso di Studi di provenienza, secondo i criteri di cui al successivo articolo 14. Il mancato riconoscimento di crediti formativi universitari deve essere adeguatamente motivato. Resta fermo che la quota di crediti formativi universitari relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente, non può essere inferiore al 50% di quelli già conseguiti.

Art. 14

Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa Classe, in corsi di studio universitari o di livello universitario, attraverso corsi singoli, presso Università telematiche e in Corsi di Studio internazionali¹⁸; criteri per il riconoscimento di CFU per attività extra-curricolari

1. Il riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa Classe, in Corsi di studio universitari o di livello universitario, attraverso corsi singoli, presso Università telematiche e in Corsi di Studio internazionali, avviene ad opera della CCD, sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio. Il mancato riconoscimento di crediti formativi universitari deve essere adeguatamente motivato. Ai sensi dell'Art. 5, comma 5-bis, del D.M. 270/2004, è possibile altresì l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente¹⁹.

2. L'eventuale riconoscimento di CFU relativi ad esami superati come corsi singoli potrà avvenire entro il limite di 36 CFU, ad istanza dell'interessato e in seguito all'approvazione della CCD. Il riconoscimento non potrà concorrere alla riduzione della durata legale del Corso di Studio, così come determinata dall'Art. 8, c. 2 del D.M. 270/2004, fatta eccezione per gli studenti che si iscrivono essendo già in possesso di un titolo di studio di pari livello²⁰.

¹⁷ Art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo.

¹⁸ Art. 19 e Art. 27 c. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

¹⁹ Art. 6, c. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

²⁰ Art. 19, c. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Relativamente ai criteri per il riconoscimento di CFU per attività extra-curricolari, ai sensi dell'Art. 3, comma 2, del D.M. 931/2024, entro un limite massimo di 48 CFU possono essere riconosciute le seguenti attività (Art. 2 del D.M. 931/2024):

- conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario;
- attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università;
- conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Art. 15

Criteri per l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei Corsi di Studio

L'iscrizione a singoli corsi di insegnamento, previsti dal Regolamento di Ateneo²¹, è disciplinata dal "Regolamento di Ateneo per l'iscrizione a corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei Corsi di Studio"²².

Art. 16

Caratteristiche e modalità di svolgimento della prova finale

La Laurea in Ingegneria Edile per la Sostenibilità si consegue al termine del percorso formativo, dopo il superamento di tutti gli esami. La prova finale consiste nella discussione di un argomento che lo studente sceglie tra quelli trattati durante il percorso di studi, sotto la guida di uno o più docenti dei quali almeno uno appartenente al corpo docente del CdS. Lo studente, a supporto dell'argomento scelto, può presentare elaborati scritti e/o grafici, non necessariamente originali, riguardanti tematiche affrontate durante il percorso formativo o il periodo di soggiorno all'estero.

La discussione è sostenuta innanzi alla Commissione di Laurea, presieduta dal Coordinatore del CdS.

Il laureando può avvalersi di un supporto audio-visivo da proiettare durante la prova. Al termine della presentazione, ciascun componente della Commissione può rivolgere al candidato osservazioni inerenti all'argomento dell'elaborato finale.

La votazione conseguita dal Candidato è espressa in 110-decimi e i relativi criteri per l'attribuzione sono definiti all'interno della Commissione di Coordinamento Didattico (CCD).

Art. 17

Linee guida per le attività di tirocinio e stage

1. Gli studenti iscritti al CdS possono decidere di effettuare attività di tirocinio o *stage* formativi presso Enti o Aziende convenzionati con l'Ateneo. Le attività di tirocinio e *stage* non sono obbligatorie; concorrono all'attribuzione di crediti formativi per le Altre attività formative a scelta dello studente inserite nel piano di studi, così come previsto dall'Art. 10, comma 5, lettere d ed e, del D.M. 270/2004²³.
2. Le attività svolte durante i tirocini interni possono essere riconosciute agli studenti, previa attestazione in capo al Coordinamento Didattico.
3. L'Università degli Studi di Napoli Federico II, per il tramite di <http://www.unina.it/didattica/tirocini-studenti> e del COINOR - Sezione Tirocini <http://www.orientamento.unina.it/tirocini-post-laurea>, assicura un costante contatto con il mondo del lavoro, per offrire a studenti e laureati dell'Ateneo concrete opportunità di tirocini e stage e favorirne l'inserimento professionale.

²¹ Art. 19, c. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

²² D.R. n. 348/2021.

²³ I tirocini ex lettera d possono essere sia interni che esterni; tirocini e *stage* ex lettera e possono essere solo esterni.

Art. 18

Decadenza dalla qualità di studente²⁴

Incorre nella decadenza lo studente che non abbia sostenuto esami per otto anni accademici consecutivi, a meno che il suo contratto non stabilisca condizioni diverse. In ogni caso, la decadenza va comunicata allo studente a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo che ne attesti la ricezione.

Art. 19

Compiti didattici, comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato

1. I docenti e ricercatori svolgono il carico didattico assegnato secondo quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento sui compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori e sulle modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento²⁵.
2. Docenti e ricercatori devono garantire almeno due ore di ricevimento ogni 15 giorni (o per appuntamento in ogni caso concesso non oltre i 15 giorni) e comunque garantire la reperibilità via posta elettronica.
3. Il servizio di tutorato ha il compito di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi e di rimuovere gli ostacoli che impediscono di trarre adeguato giovamento dalla frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità e alle attitudini dei singoli.
4. L'Università assicura servizi e attività di orientamento, di tutorato e assistenza per l'accoglienza e il sostegno degli studenti. Tali attività sono organizzate dalle Scuole e/o dai Dipartimenti con il coordinamento dell'Ateneo, secondo quanto stabilito dal RDA nell'articolo 8.

Art. 20

Valutazione della qualità delle attività svolte

1. La Commissione di Coordinamento Didattico attua tutte le forme di valutazione della qualità delle attività didattiche previste dalla normativa vigente secondo le indicazioni fornite dal Presidio della Qualità di Ateneo.
2. Al fine di garantire agli studenti del Corso di Studio la qualità della didattica nonché di individuare le esigenze degli studenti e di tutte le parti interessate, l'Università degli Studi di Napoli Federico II si avvale del sistema di Assicurazione Qualità (AQ)²⁶, sviluppato in conformità al documento "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano" dell'ANVUR, utilizzando:
 - indagini sul grado di inserimento dei laureati nel mondo del lavoro e sulle esigenze post-lauream;
 - dati estratti dalla somministrazione del questionario per la valutazione della soddisfazione degli studenti per ciascun insegnamento presente nel piano di studi, con domande relative alle modalità di svolgimento del corso, al materiale didattico, ai supporti didattici, all'organizzazione, alle strutture.I requisiti derivanti dall'analisi dei dati sulla soddisfazione degli studenti, discussi e analizzati dalla Commissione di Coordinamento Didattico e dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS), sono inseriti fra i dati di ingresso nel processo di progettazione del servizio e/o fra gli obiettivi della qualità.
3. L'organizzazione dell'AQ sviluppata dall'Ateneo realizza un processo di miglioramento continuo degli obiettivi e degli strumenti adeguati a raggiungerli, facendo in modo che in tutte le strutture siano attivati processi di pianificazione, monitoraggio e autovalutazione che consentano la pronta rilevazione dei problemi, il loro adeguato approfondimento e l'impostazione di possibili soluzioni.

Art. 21

Norme finali

Il Consiglio di Dipartimento, su proposta della Commissione di Coordinamento Didattico, sottopone all'esame del Senato Accademico eventuali proposte di modifica e/o integrazione del presente Regolamento.

²⁴ Art. 24, c. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.

²⁵ D.R. n. 2482/2020.

²⁶ Il sistema di Assicurazione Qualità, basato su un approccio per processi e adeguatamente documentato, è progettato in maniera tale da identificare le esigenze degli studenti e di tutte le parti interessate, per poi tradurle in requisiti che l'offerta formativa deve rispettare.

Art. 22

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università; è inoltre pubblicato sul sito d'Ateneo. Le stesse forme e modalità di pubblicità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Sono parte integrante del presente Regolamento l'Allegato 1-1 (Struttura CdS) e l'Allegato 2-2 (Schedina insegnamento/attività).